

N. R.G. 45/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. RG 42/2024 promosso da

VER.CAM. srl (p.iva 14713041003), con sede legale in Roma, piazza Antonio Mancini 4, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Casa e dall'avv. Fabio Sebastiano

Premesso che, con ricorso depositato in data 2.4.2024, Ver.Cam srl - società del gruppo Work Service Group spa, già sottoposta ad Amministrazione Straordinaria con sentenza di questo Tribunale in data 19.10.2023 - ha chiesto che sia dichiarato il proprio stato di



insolvenza e che, ai sensi dell'art. 81 e ss. D. Lgs. 270/1999, la procedura di amministrazione straordinaria sia ad essa estesa;

considerato che all'udienza fissata la società, per il tramite del proprio difensore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

osservato che è, altresì, pervenuto parere conforme del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, pur avendo la società istante sede legale in Roma;

ritenuto, infatti, che le presunzioni di cui all'art. 27 co. 3 ccii hanno carattere relativo, con la conseguenza che la competenza va determinata avuto riguardo all'effettivo centro di interessi della società, così come definito all'art. 2 lett. m) ccii;

considerato che la società ricorrente ha fornito plurimi elementi, atti a far ritenere che il luogo in cui essa gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi sia ubicato in Padova, centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, ove opera stabilmente la maggior parte dei dipendenti;

considerato che l'art. 27 co. 1 ccii determina la competenza distrettuale del Tribunale di Venezia, in quanto il riferimento alla "sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Lgs n. 168/2003" vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa;

considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale, operante in via principale nel settore della realizzazione di opere impiantistiche, di carpenteria metallica, anche su aeromobili, su navi ed altri mezzi di trasporto pubblici e privati di persone e cose; nell'assunzione di qualunque attività di logistica intermodale, ricomprendendo in tale attività quella di autotrasporto di cose per conto terzi; nella prestazione di servizi di facchinaggio; nello stoccaggio, movimentazione, organizzazione logistica della produzione; nella gestione di magazzini logistici dedicati alla conservazione delle merci, magazzini adibiti allo stoccaggio di prodotti deperibili ed alimentari; nella fornitura di servizi di pulizia e sanificazione di ambienti pubblici e privati (...);

considerato che lo stato di insolvenza della società è espressamente riconosciuto nel ricorso;



considerato, poi, che la società istante supera le soglie di cui all'art. 2 lett. d) ccii, alla luce degli ultimi bilanci depositati;

considerato, altresì, che fino a quando è in corso la procedura di amministrazione straordinaria della procedura madre possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche le imprese del gruppo indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D. Lgs. 270/1999 *“qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali nei modi indicati dall'art. 27 ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura”*;

rilevato che, nel caso di specie, appare necessario, come si legge dalla relazione del Commissario Straordinario della società Work Service Group spa (doc. 19) e dal parere ministeriale, radicare una gestione unitaria dell'insolvenza in capo alla procedura madre di Work Service Group spa agevolando la possibilità di cedere a terzi le attività nella loro organica composizione operativa;

P.Q.M.

visti gli artt. 81 e ss. D. Lgs. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza della società VER.CAM. SRL, con sede legale in Roma, piazza Antonio Mancini 4, (C.F. 14713041003);

NOMINA

la dott. Silvia Bianchi Giudice Delegato per la procedura e l'avv. Francesco Grieco Commissario giudiziale ;

ORDINA

alla società Ver.Cam srl il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

STABILISCE

il giorno 2.10.2024 ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA



il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f.;

DISPONE

che la gestione dell'impresa rimanga affidata alla società ricorrente, in persona dell'organo amministrativo, che potrà provvedere alla gestione ordinaria, salva la vigilanza del Commissario giudiziale e salvo rendiconto mensile al medesimo;

ORDINA

la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 45 ccii, la comunicazione entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la iscrizione a Registro Imprese.

Venezia, 29.05.2024

I

Il Giudice relatore

Dott. Ivana Morandin

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

